

TAR Lazio, Sez. I Ter, 22.8.2014, n. 9245

Materia: destituzione P.S.

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Ter)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 10521 del 2007, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Savarese, Laura Vellone, con domicilio eletto presso Roberto Savarese in Roma, piazza dei Carracci, 1;

***contro***

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; la Questura di Roma;

***per l'annullamento***

del provvedimento 333-D/6387 in data 19 settembre 2007, notificato in data 03.10.2007, di destituzione dall'amministrazione della Pubblica Sicurezza;

la deliberazione del Consiglio Provinciale di Disciplina n. 036/2006 C.D.P. del 27.07.2007;

di tutti i provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2014 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO**

Con il ricorso in epigrafe, l'Assistente Capo di Polizia -OMISSIS- impugnava il decreto del Capo della Polizia in data 19.09.2007, con il quale è stato destituito dall'impiego nell'amministrazione della Pubblica Sicurezza a fare data dal 09.08.2006 giacché, a seguito di perquisizione domiciliare, venivano rinvenuti diversi quantitativi di sostanza stupefacente, tipo "cocaina", un bilancino di precisione e munizionamento da guerra, illegalmente detenuto, coi costanze per le quali veniva prima sospeso cautelatamente dal servizio ai sensi dell'art. 92 del d.P.R. 10.01.1957 n. 3, a decorrere dal 9.8.2006.

Il provvedimento impugnato fonda, in particolare, la sanzione sulle seguenti circostanze:

- avere in più circostanze minacciato di morte, sia con telefonate che con messaggi telefonici sms nonché con l'arma di ordinanza, la propria moglie, insieme ai di lei figli minori;
- essere dedito al consumo e allo spaccio di sostanza stupefacente;
- avere detenuto illegalmente nr. 14 cartucce calibro parabellum.

Deduce vari motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.

Tali comportamenti sono stati ritenuti dimostrativi della "più assoluta mancanza di senso dell'onore della morale, in quanto nella sua qualità di tutore dell'ordine pubblico avrebbe dovuto considerare il disvalore della sua azione e astenersi dalla commissione del fatto", gravemente pregiudizievoli per l'Amministrazione, violativi dei doveri assunti con il giuramento.

L'amministrazione si è costituita in giudizio, chiedendo che il ricorso sia respinto in quanto infondato.

In vista della pubblica udienza l'avvocato del ricorrente ha depositato la sentenza del procedimento penale n. 23073/2011 emessa dal Tribunale di Roma resa a definizione del procedimento penale che lo ha coinvolto per i fatti sopradescritti e che ha riqualificato il reato per il quale era stato destituito quale violazione dell'art. 75 del d.P.R. 309/1990 (detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale) con conseguente assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, in quanto non sono emersi sufficienti elementi per affermare che l'imputato detenesse lo stupefacente a fini di spaccio.

Alla pubblica udienza del 17 giugno 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

Il ricorso è infondato e va, conseguentemente, respinto.

1. Con un primo motivo il ricorrente sostiene che sulla base del medesimo presupposto fattuale l'amministrazione avrebbe attivato e concluso due procedimenti disciplinari, l'uno, attivato il 10 luglio 2006, si concludeva con la sospensione dal servizio in data 4 agosto 2006, l'altro aperto il 22 agosto 2006, si concludeva con il provvedimento di destituzione quivi impugnato.

La Pubblica Amministrazione avrebbe sanzionato due volte, illegittimamente, il medesimo comportamento.

1.1. Il motivo è infondato.

La destituzione, nel caso di specie, è stata inflitta in quanto l'amministrazione ha ritenuto che ricorsero i presupposti di cui all'art. 7 del d.P.R. 737/1981 ed in particolare quelli descritti ai numeri 1, 2 e 4, ossia:

- “1) per atti che rivelino mancanza del senso dell'onore o del senso morale;
- 2) per atti che siano in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento;
- 4) per dolosa violazione dei doveri che abbia arrecato grave pregiudizio allo Stato, all'Amministrazione della pubblica sicurezza, ad enti pubblici o a privati”.

La sospensione disciplinare di cui si duole il ricorrente inflittagli nella immediatezza dei fatti, non è consistita nella sanzione disciplinare di cui all'art. 6 del citato d.P.R. bensì nella sospensione cautelare del servizio facoltativa di cui all'art. 9, comma 2, ossia “in pendenza di procedimento penale” e all'art. 92 del d.P.R. n. 3 /1957, ossia nelle more della definizione del procedimento disciplinare principale che si è concluso con la sanzione della destituzione.

Pertanto, non vi è stata una duplicazione di sanzioni in quanto la sanzione della sospensione dal servizio aveva natura cautelare ed è stata sostituita dalla sanzione definitiva della destituzione, che ha concluso l'iter sotto il profilo disciplinare.

Ove il ricorrente, deducendo la duplicazione della sanzione disciplinare, intendesse riferirsi alla contestazione degli addebiti in data 13.07.2006 redatta dal Funzionario Istruttore, dott.ssa Angela Cannavale, si rileva che risulta dagli atti depositati con il ricorso che il Questore di Roma ha annullato in autotutela gli atti del procedimento disciplinare, a far data dalla contestazione degli addebiti, con il provvedimento Cat. B.1.a n. 70988.1.2.8.4/19 del 18 settembre 2006 in quanto ha ravvisato una “indeterminatezza” nella contestazione degli addebiti e ha disposto la rinnovazione degli atti istruttori.

2. Con un secondo motivo di ricorso è sollevata la tardività della conclusione del procedimento disciplinare per mancato rispetto dell'art. 19 del d.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737, giacché nel caso in questione la relazione conclusiva sarebbe stata redatta otto giorni dopo la data prevista dalla disposizione citata.

2.1. Il motivo è destituito di fondamento in quanto, come affermato dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, in materia di procedimenti disciplinari del personale della Polizia di Stato, si deve ritenere che i termini previsti dagli artt. 19, 20 e 21 del d.P.R. n. 737/1981, che cadenzano il suddetto procedimento, non abbiano natura perentoria con la conseguenza che la loro inosservanza non ha effetti invalidanti sulla sanzione assunta (C.d.S., Sez. VI, Sent. n. 80 del 17-01-2008, Sez. VI, sent. n. 2049 del 13-04-2010, che conferma la sentenza del T.A.R. del Lazio - Roma, sez. I ter n. 00501/2008).

3. Con un terzo motivo il ricorrente si duole per la violazione dell'art. 11 del d.P.R. 737/1981 in quanto l'amministrazione non ha sospeso il procedimento disciplinare in attesa della conclusione del procedimento penale (c.d. “pregiudizialità penale”). La Procura della Repubblica ha, infatti, dichiarato concluse le indagini in data laddove il provvedimento di destituzione è del 19 settembre 2007.

3.1. La censura non trova fondamento nelle risultanze processuali, in quanto l'appunto che il ricorrente allega (n. 7) a firma del Sostituto Procuratore non costituisce un provvedimento di chiusura delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p. e quindi non può dirsi, in modo incontrovertibile, che l'istante avesse assunto il 28 giugno 2007 la qualità di imputato da cui sarebbe derivata la sospensione obbligatoria del procedimento disciplinare.

Al riguardo, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 64 c.p.a. (norma di carattere processuale applicabile anche al presente giudizio), spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni.

4. Con un quarto motivo il ricorrente si duole per la violazione dell'art. 6 e dell'art. 13 del d.P.R. 25.10.1981 n. 737 e per l'eccesso di potere per illogicità della motivazione recata dal provvedimento sanzionatorio impugnato.

4.1. Il motivo non ha pregio.

Come rilevato dalla prevalente giurisprudenza, è legittima la destituzione dal servizio di un agente della Polizia di Stato che abbia fatto uso di sostanze stupefacenti, considerato che tale uso altera certamente l'equilibrio psichico, inficia l'esemplarità della condotta, si pone in contrasto con i doveri attinenti allo stato di militare e al grado rivestito, influisce negativamente sulla formazione militare e lede il prestigio del Corpo (Consiglio di Stato sez. III, 06 giugno 2011, n. 3371; sez. VI, 29 febbraio 2008, n. 763; sez. VI, 31 maggio 2006, n. 3306; sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2705).

Ciò, del resto, è in linea con quanto disposto per il personale della Polizia di Stato dall'art. 7, nn. 2 e 6, D.P.R. n. 737/81, secondo cui la destituzione è inflitta, distintamente, per atti che siano in contrasto con i doveri assunti con il giuramento (n. 2).

L'uso di sostanze stupefacenti, unitamente ai comportamenti di cui si è riferito nella ricostruzione in fatto della vicenda, concreta, senz'altro, una delle violazioni dei doveri di correttezza e di lealtà assunti con il giuramento prestato e, quindi, legittima, la sanzione della destituzione (Consiglio di Stato sez. III, 22 agosto 2012, n. 4587).

Inoltre, non è censurabile per violazione dell'art. 13 D.P.R. 737/1981 il provvedimento impugnato, in cui si dà atto dell'osservanza della norma e della valutazione dei precedenti di servizio del ricorrente, e che, ciononostante, infligge la massima sanzione espulsiva, apparendo legittimo che l'Amministrazione, nell'esercizio dell'ampia discrezionalità di cui dispone, in simile quadro di contestazioni, attribuisca maggior peso ai comportamenti contestati anziché agli elementi di carriera del trasgressore, elencati all'art. 13 cit.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

5. Le spese di giudizio si possono compensare tra le parti, attesa la particolare complessità della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.  
Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi del ricorrente manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2014